



Al Ministro per i beni e le attività culturali

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 maggio 2009, n. 86, e in particolare l'articolo 1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;



Al Ministro per i beni e le attività culturali

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 26 maggio 2009, n. 87, e in particolare l'articolo 1, comma 3, con il quale si stabilisce che al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le Accademie di Belle Arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.

VISTO l'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, che dispone, al comma 1, l'istituzione di una apposita Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento e, al comma 3, che la stessa Commissione tecnica svolga le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi;

VISTO altresì il comma 5, dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, a norma del quale l'accreditamento dei corsi formativi è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 7 febbraio 2011 che ha istituito la Commissione tecnica prevista dal sopra menzionato decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 30 dicembre 2010, n. 302, con il quale è stato istituito il diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01), abilitante alla professione di Restauratore dei beni culturali presso le Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 2 marzo 2011, recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali e il relativo allegato;

VISTO il parere di conformità espresso in data 13 febbraio 2018 dalla citata Commissione tecnica ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale del 7 febbraio 2011, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi formativi dell'Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro s.r.l. Roma;



Il Ministro per i beni e le attività culturali

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

RITENUTO, pertanto, di disporre l'accreditamento dei corsi quinquennali a ciclo unico abilitanti alla professione di restauratore di beni culturali dell'Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro s.r.l. Roma;

DECRETA:

Articolo 1

A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 l'Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro s.r.l. - Roma è autorizzato a istituire e ad attivare il Corso in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' a ciclo unico (quinquennale), abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali", in riferimento ai seguenti percorsi formativi professionalizzanti:

- PFP1 “Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura”;
- PFP2 “Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”.

Articolo 2

L'Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro s.r.l. - Roma è tenuto a rilasciare, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Roma, 16 NOV. 2018

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA